

# Ministero della cultura SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE

DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.198.3

Allegati: 3

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione Generale Valutazioni ambientali Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

> [ID VIP 9312] (va@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

> [ID VIP 9312] (compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della difesa dell'ambiente Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA) (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID VIP: 9312] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) - Progetto impianto agrivoltaico denominato "SAS DOMOS" della potenza nominale di 19,689 MW - Progetto Definitivo.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Ferrari Agro Energia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c

M Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura (udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

21/06/2023

e. p.c. Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza speciale per il PNRR

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

1 Mg

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**VISTA** la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore

\* M

Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**VISTE** le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che Ferrari Agro Energia S.r.I., con nota del 30/12/2022, ha presentato istanza anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il Progetto impianto agrivoltaico denominato "SAS DOMOS" della potenza nominale di 19,689 MW – Progetto Definitivo, da localizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali** del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0016560 del 06/02/2023, ha chiesto a Ferrari Agro Energia S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA del 30/12/2022, con riguardo alla trasmissione dell'atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura come indicato dalla successivamente soppressa lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che Ferrari Agro Energia S.r.I. ha dichiarato alla Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota del 23/02/2023, di aver presentato con PEC del 06/02/2023 alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente una separata istanza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (la quale istanza, contrariamente a quanto comunicato con la predetta nota del 23/02/2023, non è stata trasmessa ed identificata dal Proponente nei suoi estremi di protocollazione del competente Ufficio periferico del MiC, tuttavia, indicata dal medesimo Ufficio periferico del MiC nel parere endoprocedimentale prot. n. 8738 del 07/06/2023 – Allegato n. 1 come pervenuta con PEC il 03/02/2023 e dallo stesso acquisita al protocollo con il n. 1774 del 06/02/2023).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico esteso circa 35,38 ha. L'impianto in progetto è costituito da n. 34.242 moduli, di potenza nominale pari a 575 Wp, per una potenza complessiva di 19.689,15 kWp e verrà articolato su due aree separate dalla S.P. 34. Il collegamento alla RTN avviene per il tramite di un cavidotto interrato per convogliare l'energia elettrica prodotta alla Stazione Elettrica (SE) della RTN, denominata "Nurra 2", ubicata nel Comune di Porto Torres (SS). L'impianto fotovoltaico sarà realizzato su un terreno in area agricola (Zone E) ricadente nel comune di Porto Torres, a cavallo della S.P. 34 e a ridosso della cava di Monte Rosè. A delimitazione dell'impianto sarà posta una recinzione modulare in pannelli metallici realizzata con filo zincato elettrosaldato e poi plastificato in poliestere di colore verde. All'interno del campo fotovoltaico, lungo la recinzione perimetrale, verrà realizzata la viabilità di servizio. Lungo le fasce di rispetto e di confine delle aree interessate dal progetto, ad integrazione della vegetazione spontanea presente, sarà impiantata una "fascia altoarbustiva e arborescente plurispecifica" costituita da specie autoctone e sempreverdi, prevendo la realizzazione di un prato polifita, nonché interventi di irrigazione di soccorso, di sostituzione degli elementi vegetazionali morti o deperenti e di potatura delle essenze arboree e arbustive di nuovo impianto nella fascia mitigativa. L'area interessata dal progetto, che ricade parzialmente all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica della pianura della Nurra, risulta morfologicamente collinare, con rilievi arrotondati e dislivelli dell'ordine di 200 m circa tra monte e valle. Tale area presenta una connotazione tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, con parti ancora connotate da naturalità. Nell'area è documentata una stabile frequentazione umana fin da epoca nuragida, con numerose testimonianze dell'occupazione dell'area con continuità anche in epoca romana e fino all'età medievale. Si tratta dunque di un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intervisibilità tra i monumenti stessi, e i numerosi siti disseminati nel territorio costituiscono importanti marcatori del paesaggio storico-culturale. Si evidenzia, come peculiarità paesaggistica, il sistema ambientale dei corridoi fluviali del Rio Mannu e del Rio d'Astimini/Fiume Santo situato, quest'ultimo, a ridosso in direzione ovest dell'impianto proposto con particolare



riferimento alla conservazione delle connessioni ecologiche che lungo i due corsi d'acqua si instaurano tra le zone costiere e le aree interne del territorio. Come evidenziato nella relazione, Studio inserimento urbanistico (PD-R02) presentata in allegato al progetto: "Si tratta di un'area di notevolissimo interesse naturalistico caratterizzata da un paesaggio ricco e variegato: piano e collinoso al centro e sulla costa settentrionale e ricco di promontori imponenti a picco sul mare sulla costa occidentale. Nella Nurra coesistono una grande varietà di ambienti accomunati dalla presenza di un elemento costante: l'acqua. Marina, dolce e salmastra, caratterizza le risorse naturali di questo territorio, determinando un'elevata biodiversità e la conseguente molteplicità di forme viventi presenti. Stagni e lagune costiere contribuiscono in maniera consistente al patrimonio ambientale del comune di Sassari. Lo stagno di Pilo e il lago di Baratz ospitano un'avifauna acquatica numerosa, varia e di considerevole interesse. L'ambiente marino, litorale e sommerso, presenta una tale quantità di forme viventi da rendere la Nurra una delle aree di maggior interesse nel Mediterraneo" (Comune di Sassari, s.d.). Oltre alle precedenti, nel raggio di 20 chilometri, si trovano ulteriori aree di elevato interesse ambientale e naturalistico, tra cui il Parco nazionale dell'Asinara (nordovest) e il Parco regionale di Capo Caccia (sud-ovest)". La funzione agricola, per la quale si dichiara la volontà di non impedire con il progetto in esame, è svolta dall'entroterra con i sistemi agricoli della Nurra e delle colline dei centri antistanti il capoluogo. Il settore dell'agricoltura del territorio dimostra una buona performance produttiva con specificità legate all'olivicoltura, all'allevamento sia di bovini che di ovini, e alla trasformazione lattiero casearia. Per quanto riguarda l'inquadramento del progetto rispetto al Piano Paesaggistico Regionale l'area d'intervento ricade nell'Ambito di Paesaggio Costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara" e la porzione situata ad ovest rispetto alla S.P. 34 ricade all'interno della "Fascia costiera", bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. a), delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dal Piano paesaggistico regionale (PPR) e disciplinato dagli articoli 19 e 20 delle suddette NTA. Per quanto riguarda l'assetto ambientale, il progetto volto alla realizzazione del parco fotovoltaico ricade all'interno delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" (articoli 28, 29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso ...". Il sito di progetto, infine, ricade parzialmente all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali** del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0035119 del 09/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ... " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'avvenuta soppressione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 3616 del 13/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023, come anche la presentazione di una istanza ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico con PEC al competente Ufficio periferico del MiC), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e della U.O. DGABAP-Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 8404 del 15/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 11386 del 07/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, il

x M

Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, con nota prot. n. 17233 del 06/04/2023, valuta che "... L'impianto agro-fotovoltaico proposto, denominato "Sas Domos", si colloca all'interno della regione storica della Nurra, nel territorio comunale di Porto Torres, a Est del centro abitato (a circa 6 km di distanza) e a Sud dell'agglomerato industriale, a ridosso delle cave di Monte Rosè e di Monte Alvaro, poste a Sud. L'impianto verrà articolato su due aree separate dalla strada provinciale n. 34, aventi una superficie complessiva di circa 35,4 Ha. L'area interessata dal progetto, che ricade parzialmente all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica della pianura della Nurra, risulta morfologicamente collinare, con rilievi arrotondati e dislivelli dell'ordine di 200 m circa tra monte e valle. Allo stato attuale il sito ospita "prati naturali e pascoli polifiti avvicendati" (cfr. "VIA-R04\_Relazione\_Pedo-agronomica", pag. 27). Nell'area compresa tra il compendio industriale di Porto Torres-Fiume Santo e la porzione pianeggiante della Nurra ricadente tra i territori comunali di Sassari e Porto Torres, sono stati installati, nel corso degli anni, numerosi impianti fotovoltaici ed eolici. Nel corso degli ultimi mesi sono pervenute diverse istanze relative alla realizzazione di impianti agri-voltaici di grandi dimensioni. In particolare, per la vicinanza al sito prescelto, si segnala l'istanza [ID 8106] sottoposta ad analoga procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006, proposta dalla Società HWF S.r.l., relativa ad un impianto agrivoltaico denominato "Porto Torres 1" della potenza complessiva di 59.28 MW, da realizzarsi in un'area di estensione complessiva pari a circa 43 Ha, per le cui osservazioni si rimanda alla nota di questo Servizio prot. n. 48560 del 29.09.2022 – ns. n. pos. 3033/22 ... L'areale interessato dall'impianto ricade interamente all'interno dell'ambito di paesaggio costiero individuato dal Piano Paesaggistico Regionale con il n. 14 - Golfo dell'Asinara (Fogli 440 sezione II; 441 sezione III, scala 1:25.000). Per quel che concerne l'assetto ambientale del P.P.R., le aree di progetto rientrano tra le componenti di paesaggio qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale" ("Colture erbacee specializzate"), di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A. Per le considerazioni riguardo l'inquadramento urbanistico delle aree interessate dal progetto, ricadenti in zona agricola E del PRGC del comune di Porto Torres, si rinvia interamente a quanto contenuto nel parere del competente Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione di appartenenza (nota prot. n. 15808 del 29.03.2023). Come risulta dagli elaborati progettuali trasmessi (cfr."VIA Tav15\_Aree\_con\_valore\_paesaggistico\_Art\_143"), le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto RISULTANO PARZIALMENTE ASSOGGETTATE A TUTELA PAESAGGISTICA ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.); segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134: [-] una parte del campo agrivoltaico (area Nord-Ovest, a nord della SP 34) ricade all'interno del bene paesaggistico di insieme "Fascia Costiera", individuato dal P.P.R. ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004 ... Quanto predetto comporta che le aree interessate dal campo fotovoltaico ricadenti all'interno del bene paesaggistico "Fascia Costiera", ovvero quelle poste a Nord-Ovest e a Nord della SP34, NON RISULTINO IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (cfr. DM 10.9.2010 e Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020, Allegato B, Tabella 1, punto 13.1) in quanto vincolate paesaggisticamente ai sensi della Parte III del D.Las. 42/2004 e s.m.i. Per quanto attiene alla conformità dell'intervento con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del PPR, si evidenzia che il bene paesaggistico "Fascia Costiera" deve sottostare alla disciplina dettata dall'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. che al comma 1, lett. a), espressamente prevede in via generalizzata: "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. Inoltre, l'intervento in esame non ricade tra quelli ammessi dalla disciplina transitoria relativa agli ambiti di paesaggio costieri dettata dall'art. 15 delle citate N.T.A., alla quale il comma 4 dell'art. 20 rinvia. Pertanto si rileva la NON CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PPR. La mancanza dei presupposti di conformità della porzione di impianto ricadente all'interno della "Fascia costiera" con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R., per la suddetta area, risulta assorbente rispetto all'analisi e all'espressione della compatibilità sotto il profilo squisitamente paesaggistico delle opere ... Per quanto attiene alla parte restante dell'impianto fotovoltaico localizzata all'esterno della "Fascia Costiera" (Area Sud-Est, a Sud della SP 34), ricadente in area non vincolata paesaggisticamente, si ritiene necessario

+ MA

segnalare quanto segue. Si rileva che tale area presenta una connotazione prevalentemente naturale, tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevole, per quanto possibile, di essere preservata. L'attuale connotazione dei luoghi, così come attualmente fruibili dal pubblico, verrà inevitabilmente alterata per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni) dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto. Si rileva come la visibilità del campo fotovoltaico sia particolarmente marcata soprattutto dalle arterie viarie poste in prossimità (in particolare dalla SP 34 e dalle strade locali), considerata anche l'orografia del contesto interessato. Pertanto, sotto il profilo degli impatti generati, appare necessario prevedere misure di mitigazione atte a schermare il più possibile le strutture fotovoltaiche in progetto, al fine di preservare le visuali fruibili dall'intorno. Risulta dunque apprezzabile l'intenzione manifestata dalla Proponente di predisporre, lungo i confini delle aree dell'impianto, una fascia verde mitigativa costituita da essenze arbustive ed arboree, da realizzarsi ex-novo e/o integrando la vegetazione esistente con l'inserimento di nuovi esemplari delle medesime specie già presenti (cfr. "VIA\_R02\_Relazione\_paesaggistica", pagg. 302-305). Tuttavia, si rileva che tale fascia mitigativa costituita da un unico filare di piante non appare sufficiente a conseguire un'efficace schermatura dei pannelli fotovoltaici. A tal proposito si ritiene auspicabile, al fine di schermare il più possibile l'impatto visivo delle strutture fotovoltaiche sia dalle brevi che dalle medio-lunghe distanze, la realizzazione - lungo l'intero perimetro della predetta porzione d'impianto (localizzata fuori dal vincolo paesaggistico) - di una fascia verde integrata con più filari sfalsati di ulteriori essenze arboree e arbustive sempreverdi tipiche della macchia mediterranea, atte sin dalla messa a dimora e per tutto l'arco dell'anno a garantire un effetto schermante adeguato anche in considerazione della massima altezza raggiunta dalle strutture fotovoltaiche in progetto ...". Inoltre, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con la comunicazione prot. n. 21476 del 28/03/2023, dichiara che "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...". Il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con la nota prot. n. 15808 del 29/03/2023, dichiara che "... Per quanto riquarda l'inquadramento del progetto rispetto al Piano Paesaggistico Regionale si rappresenta quanto seque. L'area d'intervento ricade nell'Ambito di Paesaggio Costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara" e la porzione situata ad ovest rispetto alla S.P. 34 ricade all'interno della fascia costiera, bene paesaggistico d'insieme di cui all'art.17, comma 3, lett. a), delle NTA dal PPR e disciplinato dagli art. 19 e 20 delle suddette NTA. Nello specifico, la disciplina dettata dall'art. 20, N.T.A. del P.P.R. al comma 1, lett. a), prevede espressamente, in via generalizzata, che "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. Peraltro, la stessa area, in quanto ricompresa all'interno della fascia costiera come sopra definita dal PPR, risulta altresì inclusa tra quelle non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1, Punto 13.1). Per quanto riguarda l'assetto ambientale, il progetto volto alla realizzazione del parco fotovoltaico ricade all'interno delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" (articoli 28, 29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle sequenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". Il sito di progetto, infine, ricade parzialmente all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, ulteriore area considerata 'non idonea' dalla già citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 ...";

d) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 8738 del 07/06/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, valutando che "... ALLEGATO A-BA [-] Area Funzionale Patrimonio Archeologico ... A.1 Situazione vincolistica dell'area

2 M

oggetto di intervento [-] I territori di Sassari e Porto Torres appaiono densamente popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria fino ai nostri giorni. A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze [-] Nelle vicinanze delle aree in progetto si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

#### Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta, D.M. 20.07.1988 (diretto e indiretto)
- Nuraghe Sant'Osanna o d'Issi; D.M. 12.01.1982 (diretto); D.M. 2.10.1984 (indiretto);
- Nuraghe Trobas, D.M. 18.01.1982 (diretto);

### Comune di Porto Torres

- Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis, D.M. 18.03.1982 (diretto); D.M. 15.10.1984 (indiretto);
- Nuraghe Margone, D.M. 11.01.1984 (diretto);
- Nuraghe S. Elena, D.M. 12.1.1982 (diretto); D.M. 9.12.1985 (indiretto); ...

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Nei P.U.C. di Sassari e Porto Torres sono cartografati i seguenti bene, in parte presenti all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari":

#### Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta (vincolato con DM);
- Nuraghe S. Osanna (vincolato con DM);
- Nuraghe Trobas (vincolato con DM);
- Sito di Mandras (vincolato con DM).

#### Comune di Porto Torres

- Nuraghe Margone (vincolato con DM);
- Nuraghe Biunisi (vincolato con DM)
- Nuraghe S. Elena (vincolato con DM).

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

In base al quadro vincolistico sopra esposto, in cui sono elencati i beni più prossimi alle aree interessate dal progetto, emerge che le aree archeologiche tutelate più vicine sono localizzate a circa 65 m di distanza dall'impianto ... Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o" molto basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, sebbene abrogata, può ancora costituire nel merito un valido ausilio metodologico; stesso criterio deve essere usato per le aree definite con potenziale archeologico non determinabile. Si segnala peraltro incidentalmente che non sempre il grado di visibilità censito nelle schede UR e nel Template GIS pare coerente con quanto proposto nelle immagini allegate, specialmente in relazione alla copertura vegetale deiterreni.

# Si osserva altresì che:

- nell'areale compreso tra il Nuraghe Biunisi e la S.P. 34 analisi di superficie hanno in passato perimetrato sul terreno le tracce materiali del villaggio medievale di Bionis, abbandonato nel XIV secolo;
- nello stesso punto è da tempo nota una struttura a più ambienti voltati di epoca probabilmente romana, forse pertinente a terme, presso la quale era stata rinvenuta un'epigrafe che ricordava la fabbrica di oggetti sacri della dea Venus Obsequens;
- in corrispondenza dell'esistente impianto fotovoltaico posto a nord della S.P. 34 e ad est del

\* M

Nuraghescavi stratigrafici avevano messo in luce parte di un'estesa necropoli di epoca romana.

Pertanto, in considerazione della prossimità di siti archeologici e in relazione ai previsti interventi di scavo e sbancamento, che nel Computo Metrico (Elaborato PD-R14) sono valutati a corpo per un totale di € 400.000,00; inoltre è in progetto l'apertura di 1440 buche di diametro e profondità pari a 40 cm per gli interventi di rimboschimento, tutta l'area d'impianto è da considerarsi a rischio archeologico medio-alto, da elevarsi ad alto per l'UR 1 in considerazione dei risultati della ricognizione archeologica, che ha qui individuato numerosi frammenti ceramici di epoca nuragica e romana.

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

L'area in progetto presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della presente nota, un'altissima densità archeologica. Tale densità interessa in particolare l'area contermine all'impianto in oggetto, dove è testimoniato il Nuraghe Biunis, oggetto di espresso provvedimento di tutela, un sito romano di grande dimensione, testimoniato da un'epigrafe, da rinvenimenti superficiali e soprattutto da strutture ancora in elevato e da una necropoli scavata solo in minima parte, e infine dal villaggio medievale di Bionis, abbandonato nel corso del XIV secolo. Allargando la prospettiva tutta l'area è ricca di rinvenimenti in quanto densamente abitata fin dalle epoche più antiche e inoltre interessata anche dai sistemi infrastrutturali (strade, sistemi di centuriazione, ponti etc.) di cui rimangono numerose tracce, che le analisi archeologiche che si vanno compiendo nell'area della Nurra in relazione ai numerosi progetti di cui è attualmente oggetto, vanno registrando.

A questo si deve aggiungere che le ricognizioni territoriali compiute nell'ambito del presente progetto hanno individuato la presenza in superficie di reperti ceramici nelle aree denominate UR 1, 2 e 3, esplicitando quindi un rischio archeologico diretto derivante dalla realizzazione dell'impianto.

Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico (ben illustrato anche dal grado di rischio archeologico esplicitato dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico), sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto.

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermine a beni culturali interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di consequenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto. Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di qiacenza come sopra descritto ...". Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza valuta che "... 1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice ... Aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. m) del D.Lgs. 42/04: nelle immediate vicinanze sussistono numerose aree di interesse archeologico su cui insistono vincoli all'interno dell'areale con un raggio di 4 km. Si riportano le distanze minime dagli impianti in progetto: ... Comune di Porto Torres ... • Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi (vincolato con DM 18/03/1982 diretto e 15/10/1984 indiretto); risultante a circa 150 a N dall'area d'intervento ... 1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti: Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82. L'area d'intervento ricade nell'Ambito di Paesaggio Costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara" e la porzione situata ad ovest rispetto alla S.P. 34 ricade all'interno della fascia costiera, bene paesaggistico d'insieme di cui all'art. 17, comma 3, lett. a), delle NTA dal PPR e disciplinato dagli art. 19 e 20 delle suddette NTA. Nello specifico, la disciplina dettata dall'art. 20, N.T.A. del P.P.R. al comma 1 lett. a), prevede espressamente, in via generalizzata che "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art

\* MA

20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. Per quanto riquarda l'assetto ambientale, il progetto volto alla realizzazione del parco fotovoltaico ricade all'interno delle "aree ad utilizzazione agroforestale" destinate a "colture erbacee specializzate" (articoli 28,29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". Il sito di progetto, infine, ricade parzialmente all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, ulteriore area considerata "non idonea" dalla già citata Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020 ... 1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: Art. 17. - Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici: 3. Rientrano nell'assetto territoriale ambientale regionale le seguenti categorie di beni paesaggistici, tipizzati e individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nella tabella Allegato 2, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157: a) Fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5; Art. 19 - Fascia costiera. Definizione La fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art 5, rientra nella categoria dei beni paesaggistici d'insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata. 1. I territori della fascia costiera di cui al comma precedente, sono caratterizzati da un contesto territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica. Art. 20 - Fascia costiera. Disciplina 1. Nella fascia costiera di cui all'art. 19 si osserva la seguente disciplina: a) Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2; Art. 28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie: c) colture erbacee specializzate; Art. 29 -Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni 1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi. Il sito di progetto, infine, ricade parzialmente all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, ulteriore area considerata "non idonea" dalla qià citata Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020 ... 1.2. Beni architettonici 1.2.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1: ... Si segnala la presenza dei ruderi della chiesa campestre di "Ecclesia Bionis" a circa 100 m dall'area oggetto d'intervento, per la quale tuttavia deve essere accertata la proprietà. 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] L'area vasta interessata dalle opere in progetto si sviluppa lungo la linea di costa e conserva rilevanti resti di antropizzazione storica (testimonianze evidenti di epoca prenuragica, nuragica e di età romana con tracce di insediamenti medievali) che definiscono un paesaggio archeologico trai più densi e ricchi della Sardegna e che emerge ancora, in perfetto equilibrio con il carattere rurale della fascia a destinazione agraria estesa alle spalle dell'ampio insediamento industriale di Porto Torres e alla periferia del centro abitato. I valori paesaggistici, percettivi e identitari dell'ambito territoriale considerato risultano allo stato attuale parzialmente compromessi, oltre che per la vicina zona industriale, anche per l'esistenza dei già numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, eolici e fotovoltaici, che con la loro presenza sempre più invasiva frammentano il contesto descritto con l'inserimento elementi incongrui e dissonanti e stanno portando ad un'irrimediabile perdita delle caratteristiche peculiari della Nurra, che devono invece essere salvaguardate e valorizzate e semmai sottoposte ad attente azioni di recupero nelle porzioni compromesse. E' utile sottolineare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FR) in valutazione statale di

\* MA

seguito elencati: ID VIP 7394, ID VIP 7391, ID VIP 7630, ID VIP 7405, ID VIP 7411, IDVIP 7685, ID VIP 7777, ID VIP 7759, ID VIP 7792, ID VIP 7791, ID VIP 8006, ID VIP 8106, ID VIP 8899 ... Il sito di impianto ricade per la parte a nord-ovest entro la "Fascia costiera" individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme, "i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica" (NTA PPR, art. 19) e risulta in contrasto con la normativa del PPR, in quanto l'art. 20 delle NTA pone il divieto, nella fascia costiera, di trasformare (salvo alcune eccezioni puntualmente elencate nell'art. 12) le aree inedificate o di mettere in atto interventi dal carattere industriale o che possano alterare in modo permanente lo stato dei luoghi "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". Per la restante parte a sud-est, infine, ricade parzialmente all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, ulteriore area considerata "non idonea" dalla già citata Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020. Sul piano del merito, non si può non osservare come un parco fotovoltaico dell'estensione proposta (35,40 ettari), comprendente anche vari volumi costituiti da prefabbricati di tipo industriale, possa compromettere definitivamente i valori paesaggistici residui ancora presenti nel sito e sopra descritti e come alteri in modo consistente la percezione e l'uso dei territori direttamente interessati oltre a incidere su quelli limitrofi: anche la vicinanza con i beni paesaggistici costituisce una forte criticità dal punto di vista dell'inserimento delle opere nelcontesto paesaggistico. Si rileva ancora che tale area presenta una connotazione tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, con parti ancora connotate da naturalità, meritevole, per quanto possibile, di essere preservata, né si può trascurare la frammentazione e l'alterazione del paesaggio archeologico e storico-culturale che la realizzazione delle opere in progetto determinerebbe. L'attuale connotazione dei luoghi, così come attualmente fruibili dal pubblico, verrà inevitabilmente alterata per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni) dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto. Sulla base dei documenti forniti, questa Soprintendenza ritiene quindi che l'intervento in esame produrrebbe impatti negativi sui beni culturali e paesaggistici tutelati ...". Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "... PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Esaminata la documentazione resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza, per i motivi esposti negli allegati relativi alla tutela archeologica e alla tutela dei beni architettonici e del paesaggio, esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto. Si ritiene che, anche integrando la documentazione, indicata come mancante nella sezione relativa alla tutela archeologica, le problematiche evidenziate non possano essere superate. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

- e) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 11363 del 19/06/2023 (Allegato n. 2), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 07/06/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non ravvisando competenze in merito al progetto di cui trattasi;
- f) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 11389 del 19/06/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, evidenziando che "... La Soprintendenza conclude ... ritenendo la costruzione del parco fotovoltaico in progetto "altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza" (vd. par. A.3.2.), anche nell'eventualità sia integrata la documentazione. Tutto ciò premesso e considerato, convenendo con l'attenta analisi condotta dall'Ufficio periferico, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo. Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare le fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25".

\* MA

**CONSIDERATO** che il progetto in esame si colloca a circa 100 m dai ruderi della chiesa *campestre di "Ecclesia Bionis"* (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 07/06/2023 – Allegato n. 1 -, paragrafo 1.2, "... per la quale tuttavia deve essere accertata la proprietà").

**CONSIDERATO** che l'impianto proposto si colloca a diretto contatto dell'area di tutela condizionata del Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis, oggetto di tutela culturale con il DM 18/03/1982 (articoli 10-13 del D.Lgs. n. 42 del 2004) e, quindi, di tutela indiretta con il DM 15/10/1984 (art. 45 del D.Lgs. n. 42 del 2004) (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 07/06/2023, paragrafo A.2 – Allegato n. 1), il quale sito archeologico sarebbe ulteriormente circondato da impianti industriali per la produzione di energia elettrica con la realizzazione di quello qui in esame, oltre quello identificato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la procedura di VIA di competenza statale ID-VIP 8106, denominato "Porto Torres 1" e di seguito rappresentato nella specifica planimetria elaborata da questa Soprintendenza speciale per il PNRR:

Relazione Paesaggistica

Impianto agrivoltaico "Sas Domos"




Figura 14: Quadro dei vincoli relativi al nuraghe Biunisi su CTR (fonte: relazione specialistica archeologica).

(da *Relazione paesaggistica, fig. 14, p. 61,* con rappresentata l'area di tutela integrale e condizionata del Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis – DD.MM. 18/03/1982 e 15/10/1984)


**CONSIDERATO** che lo stesso Proponente valuta come "impatto rilevante" la visuale della propria proposta progettuale nell'area interessata dalla presenza del Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis, stante la rilevata intervisibilità che permarrebbe tra l'area vincolata per il suo interesse archeologico e l'impianto stesso anche a

\* M

seguito della realizzazione delle fasce di mitigazione vegetazionale previste (v. "Tav.01\_220730\_POR\_P044\_In corrispondenza del nuraghe Biunisi e in prossimità dell'impianto (Porto Torres)", elaborato denominato Fotosimulazioni):

Relazione Paesaggistica


Impianto agrivoltaico "Sas Domos"



(da Relazione paesaggistica, p. 268, con riquadro in CELESTE l'area del Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis, posto a nord dell'impianto agrivoltaico proposto)




**CONSIDERATO** che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sotto riportata (con evidenziato con cerchio ROSSO il progetto in esame e gli altri con carattere ROSSO il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):



(Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici ed eolici previsti nei territori agricoli della Nurra – con grigio di fondo più scuro sono raffigurati i rilievi collinari che caratterizzano tale ambito paesaggistico -, con esclusione di quelli già esistenti e posti immediatamente a ridosso dell'area industriale di Porto Torres, illustrati nella seconda immagine che segue – nel cerchio ROSSO l'impianto di cui trattasi)





(Immagine ravvicinata elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici ed eolici previsti nei territori agricoli della Nurra – con grigio di fondo più scuro sono raffigurati i rilievi collinari che caratterizzano tale ambito paesaggistico -, con esclusione di quelli già esistenti e posti immediatamente a ridosso dell'area industriale di Porto Torres, illustrati nell'immagine che segue – nel riquadro ROSSO l'impianto di cui trattasi)


x M



(da SardegnaTerritorio – SardegnaMappe della Regione Autonoma della Sardegna, con evidenziazione tramite punti ARANCIONI degli impianti fotovoltaici già esistenti e posti immediatamente a ridosso dell'area industriale di Porto Torres – nel cerchio ROSSO l'ubicazione indicativa dell'impianto di cui trattasi)

**CONSIDERATO** che oltre alla tipologia di impianti FER del tipo fotovoltaico ed interessata dal progetto di cui trattasi è oggetto di ulteriore trasformazione (realizzata o prevista) anche di impianti FER da fonte eolica, tale da costituirne paesaggistico:

+ MA



(da progetto dell'impianto eolico "SA CORREDDA" – MASE-VA ID\_VIP 5954, con identificati con punti VERDI CHIARI gli aerogeneratori collocati sulle creste dei promontori collinari della Nurra – elaborato "Fotosimulazioni", n. WIND006.ELB021, e gli altri impianti eolici esistenti o in fase di valutazione rappresentati con cerchietti di diverso colore – con cerchio ROSSO l'area indicativa dell'impianto "SAS DOMOS" in esame ID\_VIP 9312)

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente della Nurra ed, in particolare, nell'areale di progetto limitrofo alla Zona industriale di Porto Torres, che si configura anche come area irrigua di particolare interesse per la produzione agricola e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), quest'ultimi se non direttamente connessi e subordinati alla stessa produzione agricola, la quale deve assumere per questo lo scopo imprenditoriale prevalente dell'iniziativa in esame, che invece nel caso di cui trattasi rimane prettamente di tipo industriale teso alla produzione di energia elettrica. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una



diffusissima presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici, alcuni dei quali già in esercizio, ma molti altri per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame e di alcuni degli ulteriori in fase di autorizzazione o valutazione ambientale è, d'altronde, giudicato come un rischio dallo stesso Proponente (v. *Relazione paesaggistica*, paragrafo 6.5 Impatti cumulativi, in particolare p. 301) per l'eccessivo consumo di suolo.

**RITENUTO** necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo della Nurra, quale presidio posto a compensazione della vasta area industriale di Porto Torres, i cui terreni, benché definiti quali aree idonee per il loro stato non più naturale, non sono ancora saturati da analoghe iniziative industriali per la produzione di energia elettrica.

**CONSIDERATO** che Ferrari Agro Energia S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il riferimento ad una "azienda agricola di riferimento" – v. Relazione Pedo-agronomica, paragrafo 3.2 Presentazione dell'azienda agricola di riferimento, senza con questo attestarne il già esistente inserimento diretto nell'iniziativa progettuale in esame), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta. Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA – Quadro di riferimento progettuale il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste non è trattato. Ugualmente non si tratta tale tema nel documento Ricadute socio-occupazionali, ove nel paragrafo 2.1 il "numero di risorse" umane interessate dal progetto attiene solo alle parti tecniche dedicate all'impianto fotovoltaico (v. Tipologia risorsa, pp. 13 e 14), per il quale gli impatti positivi sono individuati sulla salute pubblica a carico della sola produzione di energia da fonti rinnovabili (v. p. 14) e non anche dall'incremento della produzione agricola e zootecnica di cui non si fa, tuttavia, menzione quale parte del progetto stesso.

**CONSIDERATO** che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

**CONSIDERATO** che le aree interessate dal progetto di cui trattasi sono ricomprese nell'ambito di paesaggio costiero individuato dal Piano Paesaggistico Regionale con il n. 14 "Golfo dell'Asinara", caratterizzato da una dominante naturalità, dalle specificità del sistema storico insediativo come anche dalle strutture portanti del paesaggio agrario insediativo quali i paesaggi della bonifica e della corona degli oliveti intorno a Sassari, dalle "porte ambientali" di accesso all'Ambito, rappresentate dalla dominante paesaggistica della Scala di Giocca, dal corridoio ambientale del Rio Mascari - Rio Mannu e dalla specificità insediativa del polo portuale e industriale di Porto Torres, per le quali aree industriali la fascia agricola della Nurra si pone come elemento di mitigazione ambientale dei relativi effetti.

**CONSIDERATO** che gli indirizzi del succitato ambito paesaggistico riguardano una progettualità basata sul riconoscimento della dominante ambientale-paesaggistica del Golfo, all'interno del quale è riconoscibile la struttura del paesaggio naturale e insediativo. In particolare gli indirizzi prevedono:

- che, nei territori a matrice prevalentemente agricola, è necessario incentivare e attualizzare le forme di gestione delle risorse disponibili, con un supporto ed un incremento dell'apparato produttivo e la gestione oculata e mirata dell'habitat naturale, puntando alla tutela della diversità delle produzioni e della qualità ambientale derivante da un'agricoltura evoluta;
- di incentivare i programmi di miglioramento agricolo, finalizzato all'applicazione delle direttive comunitarie, di un'agricoltura ecocompatibile che ricorra a tecniche biologiche anche in vista della conservazione del

7 Mg

suolo;

- di riqualificare il sistema delle aree archeologiche di Porto Torres, dei tracciati storici, delle archeologie industriali e delle emergenze storico-culturali distribuite nell'Ambito, rafforzando le relazioni con i centri urbani di porto Torres e Sassari in un'ottica di sistema delle fruizioni culturali del paesaggio.

**CONSIDERATO** che parte delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico (Lotti nn. 1 e 4) risultano oggetto di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare con le aree di cui all'art. 143 comma 1, lett. d) del D. lgs. 42/2004 e agli articoli 19 e 20 delle NTA del Piano paesaggistico regionale (PPR), in quanto ricadenti all'interno del bene paesaggistico tipizzato ed individuato denominato "Fascia Costiera":

Relazione Paesaggistica

Impianto agrivoltaico "Sas Domos"




Figura 4:PPR –Inquadramento su Assetto Ambientale.

(da *Relazione paesaggistica*, fig. 4, p. 48 – il vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato dal PPR come "Fascia costiera" è raffigurato con linea continua e punti neri, interessando circa il 50 per cento dell'impianto in progetto)



VISTI E CONSIDERATI l'articolo 19 Fascia costiera – definizione e l'articolo 20 Fascia costiera – disciplina delle NTA del PPR, per i quali i territori della Fascia costiera sono caratterizzati da un contesto territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica.

**CONSIDERATO** che, rispetto alla conformità dell'intervento con le previsioni e prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, si evidenzia la mancanza dei presupposti di conformità dell'impianto con le disposizioni delle predette NTA in quanto il progetto ricade all'interno della "Fascia Costiera" e quindi soggetta alla disciplina dell'art. 20 delle stesse, che al comma 1, lett. a), espressamente prevede: "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime NTA.

RITENUTO di far proprie le osservazioni formulate dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest della Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 17233 del 06/04/2023, nel senso sopra riportato alla lett. c del presente parere tecnico istruttorio, per le quali la relativa parte del progetto di cui trattasi non è conforme alle prescrizioni di tutela previste dall'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo con riferimento al bene paesaggistico tipizzato ed individuato della "Fascia costiera", come, d'altronde, espresso anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 8738 del 07/06/2023 (Allegato n. 1).

**RITENUTO** necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo della Nurra, quale presidio posto a compensazione della vasta area industriale di Porto Torres, i cui terreni, benché definiti quali aree idonee per il loro stato non più naturale, non sono ancora saturati da analoghe iniziative industriali per la produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 21476 del 28/03/2023 (v.: "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...") comporterebbero l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il *Piano monitoraggio ambientale* (v. elaborato VIA-R11) non è stato redatto da Ferrari Agro Energia S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (per le quali le attività relative all'agricoltura e zootecnia non sono considerate come elementi da monitorarsi, dimostrando ancora una volta come le stesse siano considerate elementi non integrati, anzi avulsi, dall'iniziativa imprenditoriale proposta, benché qualificata come agrivoltaica). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse culturale e paesaggistico come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

**RITENUTO**, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltiaca/agrivoltaca, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:

+ M

agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Ferrari Agro Energia S.r.l.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 07/06/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**RITENUTO** di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 07/06/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 19/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 19/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 8738 del 07/06/2023 (v. paragrafo B.2.2.c – Allegato n. 1).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 07/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 19/06/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 19/06/2023; la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto impianto agrivoltaico denominato "SAS DOMOS" della potenza nominale di 19,689 MW – Progetto Definitivo, da localizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.

Funzionario del Servizio V della DG ABAP arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

1211



Soprintendenza speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

# DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

OGGETTO: [ID\_VIP 9312] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto impianto agrivoltaico denominato "SAS DOMOS" della potenza nominale di 19,689 MW e opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al D.Lgs n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC)

Proponente: Ferrari Agro Energia S.r.l.

Rif. vs. nota prot. n. 3616 del 13/03/2023 – Ns. prot. n. 4245 del 20/03/2023

Trasmissione Parere endoprocedimentale

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica, a cura del proponente, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del della transizione ecologica, al seguente indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9465/13894

Facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

L'impianto fotovoltaico, denominato "Sas Domos", per quanto illustrato dagli elaborati prodotti dal proponente, è costituito da strutture ad inseguimento monoassiale (trackers) in grado di generare una potenza complessiva di 19689,15 kWp e sarà realizzato su un terreno in area agricola (Zone E) di superficie di circa 35,4 Ha, ricadente nel Comune di Porto Torres, a cavallo della S.P. 34 e a ridosso della cava di Monte Rosè. L'impianto sarà del tipo grid-connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, salvo gli autoconsumi di centrale, con connessione in antenna 15 kV alla Cabina Primaria Nurra 2 di Edistribuzione. Il collegamento tra l'impianto agrovoltaico e la SE Terna denominata "Porto Torres 2" avverrà tramite un cavidotto interrato, dislocato prevalentemente lungo la viabilità secondaria esistente. Per i pochi tratti che interessano terreni privati sarà richiesta opportuna servitù di elettrodotto. Il cavidotto, lungo circa 4,1 km, corre lungo i campi agricoli situati a sud-est rispetto all'impianto in proposta, fiancheggia le due turbine esistenti di Elettrostudio Energia (2011) e si congiunge alla CP Nurra 2, situata a nord delle pendici del sistema collinare della Nurra, in prossimità della cava di M. Alvaro. Lungo il suo tragitto, il cavidotto attraversa il territorio comunale di Sassari, per ritornare sul territorio comunale di Porto Torres in prossimità della Cabina Primaria. L'impianto verrà articolato su due aree separate dalla strada provinciale n. 34, aventi una superficie complessiva di circa 35,4 Ha. L'impianto agro-fotovoltaico proposto si colloca all'interno della regione storica della Nurra, nel territorio comunale di Porto Torres, a ovest del centro abitato (a circa 6 km di distanza) e a Sud dall'agglomerato industriale, a ridosso delle cave di Monte Rosè e di Monte Alvaro, poste a Sud. L'area interessata dal progetto, che ricade parzialmente all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica della pianura della Nurra, risulta morfologicamente collinare, con rilievi arrotondati e dislivelli dell'ordine di 200 m circa tra monte e valle. Tale area presenta una connotazione tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, con parti ancora connotate da naturalità.

Tra gli elementi ambientali e rurali, prossimi all'area di progetto e riconosciuti come caratteristici del sistema paesaggistico, ricadono: Il sistema idrografico del Rio Mannu di Porto Torres e del Rio d'Astimini-Fiume Santo e



dei relativi affluenti che definiscono la morfologia a valli debolmente incise del paesaggio interno della Nurra occidentale; il paesaggio agrario costituito dalle colture specializzate arboree e il paesaggio dei seminativi e dei pascolativi localizzati nelle aree meno fertili, con morfologia più acclive. Mentre tra gli elementi costituenti il sistema storico-culturale, che gravitano in prossimità del sito di progetto, è presente il centro storico di Porto Torres. Il sistema insediativo presenta diverse forme di organizzazione spaziale e strutturale che contraddistinguono i centri urbani compatti (tra cui il capoluogo della provincia di Sassari e il centro urbano, portuale di Porto Torres), i nuclei turistici costieri e l'insediamento diffuso. Questi ultimi connotano l'area circostante il progetto, con caratteristiche proprie di un insediamento disperso in un'area a prevalente destinazione agricola (nuclei di formazione rurale). Nell'area è documentata una stabile frequentazione umana fin da epoca nuragica, con numerose testimonianze dell'occupazione dell'area con continuità anche in epoca romana e fino all'età medievale. Si tratta dunque di un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intervisibilità tra i monumenti stessi, e i numerosi siti disseminati nel territorio costituiscono importanti marcatori del paesaggio storico-culturale.

Si evidenzia, come peculiarità paesaggistica, il sistema ambientale dei corridoi fluviali del Rio Mannu e del Rio d'Astimini/Fiume Santo situato, quest'ultimo, a ridosso in direzione ovest dell'impianto proposto con particolare riferimento alla conservazione delle connessioni ecologiche che lungo i due corsi d'acqua si instaurano tra le zone costiere e le aree interne del territorio.

Come evidenziato nella relazione, studio di inserimento urbanistico (PD-R02) presentata in allegato al progetto "Si tratta di un'area di notevolissimo interesse naturalistico caratterizzata da un paesaggio ricco e variegato: piano e collinoso al centro e sulla costa settentrionale e ricco di promontori imponenti a picco sul mare sulla costa occidentale. Nella Nurra coesistono una grande varietà di ambienti accomunati dalla presenza di un elemento costante: l'acqua. Marina, dolce e salmastra, caratterizza le risorse naturali di questo territorio, determinando un'elevata biodiversità e la conseguente molteplicità di forme viventi presenti. Stagni e lagune costiere contribuiscono in maniera consistente al patrimonio ambientale del comune di Sassari. Lo stagno di Pilo e il lago di Baratz ospitano un'avifauna acquatica numerosa, varia e di considerevole interesse. L'ambiente marino, litorale e sommerso, presenta una tale quantità di forme viventi da rendere la Nurra una delle aree di maggior interesse nel Mediterraneo" (Comune di Sassari, s.d.). Oltre alle precedenti, nel raggio di 20 chilometri, si trovano ulteriori aree di elevato interesse ambientale e naturalistico, tra cui il Parco nazionale dell'Asinara (nord-ovest) e il Parco regionale di Capo Caccia (sud-ovest).

La funzione agricola è svolta dall'entroterra con i sistemi agricoli della Nurra e delle colline dei centri antistanti il capoluogo. Il settore dell'agricoltura del territorio dimostra una buona performance produttiva con specificità legate all'olivicoltura, all'allevamento sia di bovini che di ovini, e alla trasformazione lattiero casearia.

# **ALLEGATO A-BA**

# Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

Relazione Archeologica (elaborato VIA R06).

Si attesta altresì che il proponente, con nota inviata via PEC il 3.2.2023, agli atti della scrivente con prot. 1774 del 6.2.2023, ha inviato l'istanza per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, allegando anche il Template GIS previsto dalle Linee guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88. Tale documentazione sarà considerata nel presente parere.

Si attesta che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente dall'archeologo incaricato dott. Fabrizio Delussu (in possesso dei requisiti di legge).

Dall'esame della documentazione suddetta tuttavia si rileva che:

• la ricerca bibliografica tiene conto delle pubblicazioni esistenti per il territorio oggetto dell'intervento soprattutto per le fasi pre e protostoriche, mentre non considera le pubblicazioni relative agli insediamenti di epoca medievale (si veda ad esempio: Canu et al. 2002, Insediamenti e viabilità di epoca medievale nelle curatorie di Romangia e Montes, Flumenargia, Coros e Figulinas, Nurra e Ulumetu, in La



civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII: Fonti e Documenti Scritti. Atti del convegno nazionale, Sassari, Aula magna dell'Università, 16-17 marzo 2001, Usini, Chiesa di Santa Croce, 18 marzo 2001, pp. 395-423; Milanese et al. 2010, I villaggi medievali abbandonati della Curatoria di Flumenargia, in La Basilica di San Gavino a Porto Torres: teorie a confronto. Atti del Convegno di Studi: Porto Torres, Sala Gonario 21 dicembre 2008, pp. 37-49);

- è stata effettuata la ricerca nell'archivio di questa Soprintendenza;
- la situazione vincolistica (vincoli ministeriali e perimetri dei PUC di Porto Torres e Sassari) appare ben illustrata nelle carte presenti all'interno della Relazione Archeologica e nel Template GIS;
- non è stata effettuata l'analisi fotointerpretativa;
- le ricognizioni effettuate appaiono ben documentate per le aree in cui è in progetto il Parco Agrivoltaico, la Stazione Elettrica Terna e la Sottostazione Utente;
- non sono presenti dati relativi alle eventuali ricognizioni effettuate lungo il percorso del cavidotto, ad esclusione del grado di visibilità, e delle opere di compensazione, per le quali sono previste numerosi scavi.

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, Computo metrico e Quadro economico.

# A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

I territori di Sassari e Porto Torres appaiono densamente popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria fino ai nostri giorni.

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

#### Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta, D.M. 20.07.1988 (diretto e indiretto)
- Nuraghe Sant'Osanna o d'Issi; D.M. 12.01.1982 (diretto); D.M. 2.10.1984 (indiretto);
- Nuraghe Trobas, D.M. 18.01.1982 (diretto);

#### Comune di Porto Torres

- Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis, D.M. 18.03.1982 (diretto); D.M. 15.10.1984 (indiretto);
- Nuraghe Margone, D.M. 11.01.1984 (diretto);
- Nuraghe S. Elena, D.M. 12.1.1982 (diretto); D.M. 9.12.1985 (indiretto);

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Nei P.U.C. di Sassari e Porto Torres sono cartografati i seguenti bene, in parte presenti all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari":

# Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta (vincolato con DM);
- Nuraghe S. Osanna (vincolato con DM);
- Nuraghe Trobas (vincolato con DM);



Sito di Mandras (vincolato con DM).

#### Comune di Porto Torres

- Nuraghe Margone (vincolato con DM);
- Nuraghe Biunisi (vincolato con DM)
- Nuraghe S. Elena (vincolato con DM).

# A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

In base al quadro vincolistico sopra esposto, in cui sono elencati i beni più prossimi alle aree interessate dal progetto, emerge che le aree archeologiche tutelate più vicine sono localizzate a circa 65 m di distanza dall'impianto.

La relazione propone i seguenti gradi di rischio archeologico per il progetto:

- medio (UR 1);
- basso (UR 1, 2 e 3);
- nullo (UR 4. 5, 6, 7, 8 e 9- percorso del cavidotto).

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o" molto basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, sebbene abrogata, può ancora costituire nel merito un valido ausilio metodologico; stesso criterio deve essere usato per le aree definite con potenziale archeologico non determinabile. Si segnala peraltro incidentalmente che non sempre il grado di visibilità censito nelle schede UR e nel Template GIS pare coerente con quanto proposto nelle immagini allegate, specialmente in relazione alla copertura vegetale dei terreni.

### Si osserva altresì che:

- nell'areale compreso tra il Nuraghe Biunisi e la S.P. 34 analisi di superficie hanno in passato perimetrato sul terreno le tracce materiali del villaggio medievale di *Bionis*, abbandonato nel XIV secolo;
- nello stesso punto è da tempo nota una struttura a più ambienti voltati di epoca probabilmente romana, forse pertinente a terme, presso la quale era stata rinvenuta un'epigrafe che ricordava la fabbrica di oggetti sacri della dea Venus Obsequens;
- in corrispondenza dell'esistente impianto fotovoltaico posto a nord della S.P. 34 e ad est del Nuraghe scavi stratigrafici avevano messo in luce parte di un'estesa necropoli di epoca romana.

Pertanto, in considerazione della prossimità di siti archeologici e in relazione ai previsti interventi di scavo e sbancamento, che nel Computo Metrico (Elaborato PD-R14) sono valutati a corpo per un totale di € 400.000,00; inoltre è in progetto l'apertura di 1440 buche di diametro e profondità pari a 40 cm per gli interventi di rimboschimento, tutta l'area d'impianto è da considerarsi a rischio archeologico medio-alto, da elevarsi ad alto per l'UR 1 in considerazione dei risultati della ricognizione archeologica, che ha qui individuato numerosi frammenti ceramici di epoca nuragica e romana.

In generale il rischio archeologico è considerevole.

# A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere integrate, nell'eventualità che venisse superato il parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

• la ricerca bibliografica tiene conto delle pubblicazioni esistenti per il territorio oggetto dell'intervento soprattutto per le fasi pre e protostoriche, mentre non considera le pubblicazioni relative agli insediamenti di epoca medievale (si veda ad esempio: Canu et al. 2002, Insediamenti e viabilità di epoca medievale nelle curatorie di Romangia e Montes, Flumenargia, Coros e Figulinas, Nurra e Ulumetu, in La civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII: Fonti e Documenti Scritti. Atti del convegno nazionale,



Sassari, Aula magna dell'Università, 16-17 marzo 2001, Usini, Chiesa di Santa Croce, 18 marzo 2001, pp. 395-423; Milanese et al. 2010, I villaggi medievali abbandonati della Curatoria di Flumenargia, in La Basilica di San Gavino a Porto Torres: teorie a confronto. Atti del Convegno di Studi: Porto Torres, Sala Gonario 21 dicembre 2008, pp. 37-49);

- non è stata effettuata l'analisi fotointerpretativa;
- non sono presenti dati relativi alle eventuali ricognizioni effettuate lungo il percorso del cavidotto, ad esclusione del grado di visibilità, e delle opere di compensazione, per le quali sono previste numerosi scavi.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di eventuale superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

# A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

L'area in progetto presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della presente nota, un'altissima densità archeologica. Tale densità interessa in particolare l'area contermine all'impianto in oggetto, dove è testimoniato il Nuraghe Biunis, oggetto di espresso provvedimento di tutela, un sito romano di grande dimensione, testimoniato da un'epigrafe, da rinvenimenti superficiali e soprattutto da strutture ancora in elevato e da una necropoli scavata solo in minima parte, e infine dal villaggio medievale di Bionis, abbandonato nel corso del XIV secolo. Allargando la prospettiva tutta l'area è ricca di rinvenimenti in quanto densamente abitata fin dalle epoche più antiche e inoltre interessata anche dai sistemi infrastrutturali (strade, sistemi di centuriazione, ponti etc.) di cui rimangono numerose tracce, che le analisi archeologiche che si vanno compiendo nell'area della Nurra in relazione ai numerosi progetti di cui è attualmente oggetto, vanno registrando.

A questo si deve aggiungere che le ricognizioni territoriali compiute nell'ambito del presente progetto hanno individuato la presenza in superficie di reperti ceramici nelle aree denominate UR 1, 2 e 3, esplicitando quindi un rischio archeologico diretto derivante dalla realizzazione dell'impianto.

Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico (ben illustrato anche dal grado di rischio archeologico esplicitato dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico), sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto.

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermine a beni culturali interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui



preservatesi, con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto.

Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

#### **ALLEGATO A-BAP**

# AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

#### 1.1 Beni Paesaggistici

Le aree di intervento non sono sottoposte direttamente a decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma si segnala, in prossimità del sito, la presenza dell'area tutelata per effetto del vincolo DM 14/01/1966 - Sassari, Porto ferro, Argentiera e Stintino. Pur non ricadendo le opere direttamente nell'area sopracitata, si evidenzia quanto indicato nel DM "Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perché, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze".

# 1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

Per quanto riguarda all'art. 142 , comma 1, lett. h) i lotti interessati dal campo fotovoltaico (individuati catastalmente nel comune di Porto Torres al foglio n.14, mappali 28, 92, 147; foglio n.17, mappali 1 AA-AB; 107, 108, secondo l'elenco contenuto in VIA-R04\_Relazione\_Pedo-agronomica ) non ricadono su terre gravate da usi civici, come rilevabile dall'esame dell'Inventario generale delle terre civiche pubblicato sul sito "Sardegna Agricoltura – Sezione Usi civici, Da quanto rilevabile dall'inventario suddetto e nella relazione paesaggistica (cfr. "VIA\_R02\_Relazione\_paesaggistica, 136 -137), parte del cavidotto in progetto ricade invece nei seguenti mappali interessati dalla presenza di usi civici: foglio 16, mappali 89, 91, 111, 112, 98, 114, 99, 95.

Aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. m) del D.Lgs. 42/04: nelle immediate vicinanze sussistono numerose aree di interesse archeologico su cui insistono vincoli all'interno dell'areale con un raggio di 4 km. Si riportano le distanze minime dagli impianti in progetto:

# Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta (vincolato con DM 20/07/1988 diretto e indiretto); risultante a circa 2300m a SE dall'area d'intervento
- Nuraghe S. Osanna (vincolato con DM 12/01/1982 diretto e 02/10/1984 indiretto); risultante a circa 2500m a O dall'area d'intervento
- Nuraghe Trobas (vincolato con DM 18/01/1982 diretto); risultante a circa 2800m a O dall'area d'intervento.
- Sito di Mandras (vincolato con DM 28/07/1988 diretto e indiretto). a circa 3900m a SE dall'area d'intervento

# Comune di Porto Torres

- Nuraghe Margone (vincolato con DM 11/01/1984 diretto); risultante a circa 1500m a O dall'area d'intervento
- Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi (vincolato con DM 18/03/1982 diretto e 15/10/1984 indiretto);
   risultante a circa 150 a N dall'area d'intervento
- Nuraghe S. Elena (vincolato con DM 12/01/1982 diretto e 09/12/1985 indiretto); risultante a circa 2200 a NO dall'area d'intervento.

#### 1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82. L'area d'intervento ricade nell'Ambito di Paesaggio Costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara" e la porzione situata ad ovest rispetto alla S.P. 34 ricade all'interno della fascia costiera, bene paesaggistico d'insieme di cui all'art.



17, comma 3, lett. a), delle NTA dal PPR e disciplinato dagli art. 19 e 20 delle suddette NTA. Nello specifico, la disciplina dettata dall'art. 20, N.T.A. del P.P.R. al comma 1 lett. a), prevede espressamente, in via generalizzata che "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A.

Per quanto riguarda l'assetto ambientale, il progetto volto alla realizzazione del parco fotovoltaico ricade all'interno delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" (articoli 28,29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

Il sito di progetto, infine, ricade parzialmente all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, ulteriore area considerata "non idonea" dalla già citata Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per il comune di Porto Torres il PRGC, non adeguato al PPR (il nuovo PUC è in via di adeguamento) mentre per il comune di Sassari il PUC è adeguato al PPR ed è stato adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/07/2012.

# 1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Art. 17. - Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici:

- 3. Rientrano nell'assetto territoriale ambientale regionale le seguenti categorie di beni paesaggistici, tipizzati e individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nella tabella Allegato 2, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157:
- a) Fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5;

Art. 19 - Fascia costiera. Definizione

- 1. La fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art 5, rientra nella categoria dei beni paesaggistici d'insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata.
- 2. I territori della fascia costiera di cui al comma precedente, sono caratterizzati da un contesto territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica.

Art. 20 - Fascia costiera. Disciplina

- 1. Nella fascia costiera di cui all'art. 19 si osserva la seguente disciplina:
- a) Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2;
- Art. 28 Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione
- 3. Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le sequenti categorie:
- c) colture erbacee specializzate;
- Art. 29 Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni
- 1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:
- a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi.



Il sito di progetto, infine, ricade parzialmente all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, ulteriore area considerata "non idonea" dalla già citata Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020.

# 1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Sono presenti nel contesto di riferimento i seguenti beni paesaggistici dell'assetto storico-culturale del PPR, presenti all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR":

#### Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta (ID 4243); risultante a circa 2300m a SE dall'area d'intervento
- Nuraghe Trobas (ID 2385); risultante a circa 2800 a O dall'area d'intervento.
- Nuraghe (Codice ID 4177) situato a circa 2000 metri a nord dell'area.

Si segnalano inoltre altri beni individuati nelle fasi di copianificazione con i comuni di Sassari (PUC vigente) e di Porto Torres (In corso di adeguamento):

#### Comune di Sassari

- Nuraghe S. Osanna; risultante a circa 2500m a O dall'area d'intervento
- Sito di Mandras; risultante a circa 3900m a SE dall'area d'intervento

#### Comune di Porto Torres

- Nuraghe Margone; risultante a circa 1500m a O dall'area d'intervento
- Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi; risultante a circa 150 a N dall'area d'intervento
- Nuraghe S. Elena; risultante a circa 2200 a NO dall'area d'intervento.

Sono presenti aree di interesse naturalistico esterne all'area in cui verrà realizzato l'impianto agro-fotovoltaico e alle relative opere connesse, ma a breve distanza: in direzione Nord Est è presente l'area SIC "Stagno e Ginepreto di Platamona" che comprende aree appartenenti al sistema Regionali Parchi (stagno Platamona), e l'Oasi permanente di protezione faunistica "Platamona", mentre in direzione nord-ovest è presente l'area SIC "Stagno di Pilo e di Casaraccio"

#### 1.2. Beni architettonici

- 1.2.a Nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente contermini non sussistono beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).
- 1.2.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1:
- Si segnala la presenza dei ruderi della chiesa campestre di "Ecclesia Bionis" a circa 100 m dall'area oggetto d'intervento, per la quale tuttavia deve essere accertata la proprietà.

# 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area vasta interessata dalle opere in progetto si sviluppa lungo la linea di costa e conserva rilevanti resti di antropizzazione storica (testimonianze evidenti di epoca prenuragica, nuragica e di età romana con tracce di insediamenti medievali) che definiscono un paesaggio archeologico trai più densi e ricchi della Sardegna e che emerge ancora, in perfetto equilibrio con il carattere rurale della fascia a destinazione agraria estesa alle spalle dell'ampio insediamento industriale di Porto Torres e alla periferia del centro abitato.

I valori paesaggistici, percettivi e identitari dell'ambito territoriale considerato risultano allo stato attuale parzialmente compromessi, oltre che per la vicina zona industriale, anche per l'esistenza dei già numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, eolici e fotovoltaici, che con la loro presenza sempre più invasiva frammentano il contesto descritto con l'inserimento elementi incongrui e dissonanti e stanno portando ad un'irrimediabile perdita delle caratteristiche peculiari della Nurra, che devono invece essere salvaguardate e valorizzate e semmai sottoposte ad attente azioni di recupero nelle porzioni compromesse.



E' utile sottolineare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FR) in valutazione statale di seguito elencati: ID VIP 7394, ID VIP 7391, ID VIP 7630, ID VIP 7405, ID VIP 7411, ID VIP 7685, ID VIP 7777, ID VIP 7759, ID VIP 7792, ID VIP 7791, ID VIP 8006, ID VIP 8106, ID VIP 8899.

Per quanto riguarda l'inquadramento dell'impianto nell'ambito di paesaggio si evidenziano le osservazioni dell'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA "Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest" (prot.17233 del 06/04/2023) che si condividono pienamente:

"Come risulta dagli elaborati progettuali trasmessi (cfr. "VIA-Tav15\_Aree\_con valore paesaggistico\_Art\_143"), le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto RISULTANO PARZIALMENTE ASSOGGETTATE A TUTELA PAESAGGISTICA ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.); segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134: una parte del campo agrivoltaico (area Nord-Ovest, a nord della SP 34) ricade all'interno del bene paesaggistico di insieme "Fascia Costiera", individuato dal P.P.R. ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004.

Quanto predetto comporta che le aree interessate dal campo fotovoltaico ricadenti all'interno del bene paesaggistico "Fascia Costiera", ovvero quelle poste a Nord-Ovest e a Nord della SP34, NON RISULTINO IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (cfr. DM 10.9.2010 e Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020, Allegato B, Tabella 1, punto 13.1) in quanto vincolate paesaggisticamente ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

<u>Pertanto si rileva la NON CONFORMITA' DELL'INTERVENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PPR.</u>

Per quanto attiene alla parte restante dell'impianto fotovoltaico localizzata all'esterno della "Fascia Costiera" (Area Sud-Est, a Sud della SP 34), ricadente in area non vincolata paesaggisticamente, si ritiene necessario segnalare quanto segue:

Si rileva che tale area presenta una connotazione prevalentemente naturale, tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevole, per quanto possibile, di essere preservata.

L'attuale connotazione dei luoghi, così come attualmente fruibili dal pubblico, verrà inevitabilmente alterata per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni) dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto.

Si rileva come la visibilità del campo fotovoltaico sia particolarmente marcata soprattutto dalle arterie viarie poste in prossimità (in particolare dalla SP 34 e dalle strade locali), considerata anche l'orografia del contesto interessato"

Il sito di impianto ricade per la parte a nord-ovest entro la "Fascia costiera" individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme, "i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica" (NTA PPR, art. 19) e risulta in contrasto con la normativa del PPR, in quanto l'art. 20 delle NTA pone il divieto, nella fascia costiera, di trasformare (salvo alcune eccezioni puntualmente elencate nell'art. 12) le aree inedificate o di mettere in atto interventi dal carattere industriale o che possano alterare in modo permanente lo stato dei luoghi "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". Per la restante parte a sud-est, infine, ricade parzialmente all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, ulteriore area considerata "non idonea" dalla già citata Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020.

Sul piano del merito, non si può non osservare come un parco fotovoltaico dell'estensione proposta (35,40 ettari), comprendente anche vari volumi costituiti da prefabbricati di tipo industriale, possa compromettere definitivamente i valori paesaggistici residui ancora presenti nel sito e sopra descritti e come alteri in modo consistente la percezione e l'uso dei territori direttamente interessati oltre a incidere su quelli limitrofi: anche la vicinanza con i beni paesaggistici costituisce una forte criticità dal punto di vista dell'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico.

Si rileva ancora che tale area presenta una connotazione tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, con parti ancora connotate da naturalità, meritevole, per quanto possibile, di essere preservata, né si può trascurare la frammentazione e l'alterazione del paesaggio archeologico e storico-culturale che la



realizzazione delle opere in progetto determinerebbe. L'attuale connotazione dei luoghi, così come attualmente fruibili dal pubblico, verrà inevitabilmente alterata per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni) dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto. Sulla base dei documenti forniti, questa Soprintendenza ritiene quindi che l'intervento in esame produrrebbe impatti negativi sui beni culturali e paesaggistici tutelati.

B.2.1.c. Valutazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005. La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, non è pienamente conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 e non può considerarsi sufficiente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto; è trascurata, infatti, l'incidenza che può avere sul contesto la prevista installazione di numerosi volumi prefabbricati del tutto privi di qualità architettonica e non adeguati per materiali e tipologia alle caratteristiche dell'ambito interessato e alle NTA del PPR (Art. 83 Prescrizioni, comma 1, lett. d "i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura"), e tali volumi sono assenti nelle simulazioni post operam prodotte, unitamente all'impatto delle recinzioni di confine e cancelli di accesso previsti, del tutto avulsi, come caratteristiche architettoniche, dal contesto paesaggistico in esame.

Non viene dato conto inoltre delle criticità sopra esposte che, ad avviso della scrivente Soprintendenza, decretano l'illegittimità del progetto rispetto alle norme del PPR (incompatibilità con le disposizioni di cui all'art. 20 delle NTA).

Sotto il profilo del merito non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra, attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame. In considerazione delle problematiche sopra evidenziate, già chiaramente desumibili dagli elaborati prodotti e sulla base della conoscenza dei luoghi, non si ritiene tuttavia necessario richiedere integrazioni documentali.

#### PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Esaminata la documentazione resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza, per i motivi esposti negli allegati relativi alla tutela archeologica e alla tutela dei beni architettonici e del paesaggio, esprime <u>parere negativo</u> alla realizzazione dell'intervento in progetto.

Si ritiene che, anche integrando la documentazione, indicata come mancante nella sezione relativa alla tutela archeologica, le problematiche evidenziate non possano essere superate.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

SEGRETERIA TECNICA PNRR

I responsabili del procedimento

Per la tutela del patrimonio archeologico

GiM

Per la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico SC - FF

Il Soprintendente Prof. Arch. Bruno Billeci firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

ggetto [ID VIP: 9312] PROVINCIA DI SASSARI (comune di Sassari, Porto Torres) - Progetto di impianto agrivoltaico denominato "SAS DOMOS" della potenza nominale di 19,689 MW e opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Ferrari Agro Energia S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3616 del 13/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 8738 del 07/06/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che il progetto in esame non interessa direttamente beni culturali architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del *Codice*, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

MINISTERO DELLA CULTURA



DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID\_VIP: 9312] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto di impianto agrivoltaico denominato "SAS DOMOS" della potenza nominale di 19,689 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Ferrari Agro Energia S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesta Unità Operativa prot. n. 3616 del 13.03.2023, vista la nota prot. n. 8738 del 07.06.2023, acquisita agli atti con prot. n. 10942 del 14.06.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, di seguito 'Soprintendenza', ha espresso il proprio parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine agli aspetti di competenza.

Con riferimento alla tutela archeologica, nella suddetta nota prot. n. 8738, la Soprintendenza procede innanzitutto a una disamina della base documentaria utilizzata per le valutazioni di merito, ivi compresa la Relazione archeologica prodotta dal Proponente ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 nella quale sono riscontrate parziali carenze in ordine alla fotointerpretazione e alla survey nelle zone del progettato cavidotto, e richiama poi puntualmente i monumenti- in prevalenza nuraghi- e i siti sottoposti a tutela insistenti nelle aree direttamente interessate dal progetto e in quelle ad esse limitrofe (*vd.* par. A.1).

L'Ufficio, sulla base dei dati accertati di ufficio e di una più coerente correlazione tra i livelli di visibilità, di potenziale archeologico e di rischio archeologico relativo, provvede a una rivalutazione di quest'ultimo, elevandolo a grado medio-alto in tutta l'area d'impianto e alto in corrispondenza della UR 1, individuata nel corso delle ricognizioni di superficie (*vd.* par. A.2).

La Soprintendenza conclude, pertanto, ritenendo la costruzione del parco fotovoltaico in progetto "altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza" (*vd.* par. A.3.2.), anche nell'eventualità sia integrata la documentazione.

Tutto ciò premesso e considerato, convenendo con l'attenta analisi condotta dall'Ufficio periferico, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.



Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare le fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il funzionario archeologo dott. Sara Neri (sara.neri@cultura.gov.it)

Per IL DIRETTORE GENERALE
AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
dott. Lino Traini

